

procedimento dinanzi ad essa promosso in seguito alla domanda di ammissione alla pratica presso il foro di Lilla presentata da Jean Razanatsimba, Licencié en droit, collaboratore di avvocato, residente in Lilla, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 62 della convenzione ACP—CEE, firmata il 28 febbraio 1975 a Lomé, fra gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità economica europea, dall'altro, la Corte, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 24 novembre 1977, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 62 della convenzione ACP—CEE, stipulata il 28 febbraio 1975, a Lomé, fra gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità economica europea, dall'altro, non attribuisce ai cittadini di uno Stato ACP il diritto di stabilirsi nel territorio di uno Stato membro della CEE, a prescindere da ogni requisito di cittadinanza, per esercitarvi professioni riservate, dalla legislazione di tale Stato, ai cittadini di questo.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 16 settembre 1977, nella causa città di Francoforte sul Meno contro ditta Max Neumann

(Causa 137/77)

Con ordinanza 16 settembre 1977 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 16 novembre 1977) nella causa città di Francoforte sul Meno, rappresentata dal suo consiglio municipale, — Schlacht- und Viehhof — Francoforte sul Meno, contro ditta Max Neumann, corrente in Francoforte sul Meno, il Bundesverwaltungsgericht (corte di cassazione federale in materia amministrativa) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se gli articoli 12, paragrafi 1, 7 e 8; 23; 24 e 26 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972 (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28), vadano applicati per analogia alle importazioni di selvaggina, con la conseguenza che gli Stati membri sono autorizzati od obbligati ad effettuare controlli sanitari e possono riscuotere dei diritti per i controlli stessi.
2. Se, dopo che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (GU n. L 172 del 27. 7. 1968, pag. 1), aveva introdotto la tariffa doganale comune, i tributi nazionali potessero essere ancora aumentati in relazione all'aumento generale dei prezzi.